

della querela, ha deliberato di proporre alla Camera di concedere la chiesta autorizzazione. »

Se nessuno chiede di parlare queste conclusioni si intendono approvate.

(Sono approvate).

Seguita la discussione del disegno di legge degli infortuni nel lavoro.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguìto della discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 17 marzo 1898, numero 80 per gli infortuni degli operai sul lavoro. »

Ricordo alla Camera che la discussione generale di questo disegno di legge fu chiusa.

Sono stati presentati due ordini del giorno: uno dell'onorevole Fusinato, l'altro dell'onorevole Ferrero di Cambiano; ma di questi parleremo in fine della discussione.

Intanto passiamo alla discussione degli articoli.

All'articolo primo l'onorevole Chiesa ha presentato il seguente articolo sostitutivo firmato anche dagli onorevoli Cabrini, Nofri, Olivieri, Arconati, Bissolati, Lollini, Montemartini, Pozzato, Varazzani, Maino.

« La presente legge si applica:

1° a chiunque in modo permanente od avventizio e con remunerazione fissa o a cottimo è occupato nel lavoro fuori della propria abitazione;

2° a chiunque, nelle stesse condizioni, anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovrintende al lavoro di altri, purchè la sua mercede fissa non superi le sette lire al giorno e le riscuota a periodi non maggiori di un mese;

3° All'apprendista, con o senza salario. »

La Commissione l'accetta?

Gianolio, relatore. No.

Presidente. Il Governo?

Baccelli Guido, ministro di agricoltura industria e commercio. Non l'accetto.

Presidente. L'onorevole Chiesa, insiste nel suo articolo sostitutivo?

Chiesa. Vi insisto. Non credo opportuno di ripetere le ragioni che ci hanno indotto a presentare questo articolo sostitutivo, perchè le esposi ieri. Dichiaro soltanto che il terzo comma del nostro articolo sostitutivo è ritirato, perchè abbiamo presentato un altro apposito emendamento.

Presidente. Allora l'articolo sostitutivo dell'onorevole Chiesa rimarrebbe così concepito.

« La presente legge si applica:

1° A chiunque in modo permanente od avventizio e con remunerazione fissa o a cottimo è occupato nel lavoro fuori della propria abitazione;

2° a chiunque, nelle stesse condizioni, anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovrintende al lavoro di altri, purchè la sua mercede fissa non superi le sette lire al giorno e le riscuota a periodi non maggiori di un mese. »

Questo articolo sostitutivo non è accettato, nè dal Governo, nè dalla Commissione. Lo pongo ai voti.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Dopo prova e controprova è respinto).

Presidente. Veniamo ora all'articolo primo procedendo capoverso per capoverso poichè vi sono diversi emendamenti.

Art. 1.

L'articolo 1° della legge 17 marzo 1898, n. 80, è modificato nel modo seguente:

« La presente legge si applica agli operai addetti:

1° all'esercizio delle miniere, cave e torbiere; alle imprese di costruzioni edilizie; alle imprese per produzioni di gas o di forza elettrica e alle imprese telefoniche, alle imprese per collocamento, riparazione e rimozione di conduttori elettrici e di parafulmini; alle industrie che trattano od applicano materie esplodenti; agli arsenali o cantieri di costruzioni marittime.

A questo primo capoverso non vi sono emendamenti.

Ecco il capoverso secondo:

« 2° alle costruzioni e imprese seguenti qualora vi siano impiegati più di cinque operai: costruzione o esercizio di strade ferrate o di tramvie a trazione meccanica; imprese di trasporto per via terrestre o per fiumi, canali e laghi; imprese di navigazione marittima comprese quelle esercenti la pesca oltre i dieci chilometri dal lido e quelle delle spugne e dei coralli; imprese di carico e scarico; lavori di bonificamento idraulico; lavori occorrenti per la sistemazione di frane e bacini montani; imprese per taglio o riduzione di piante nei boschi e loro trasporto sino agli ordinari luoghi di deposito sulle rive dei fiumi e torrenti, o presso le strade carreggiabili e per il